

DPCM 26/04/2020 in vigore dal 04/05/2020:

GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI: residenza, domicilio, abitazione

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM DEL 26/04/2020 - SPOSTAMENTI CONSENTITI

Il DPCM emanato il 26/04/2020 ha ufficialmente “dato il via” alla Fase 2 dell'emergenza Covid-19.

Una novità di grande rilievo per la vita quotidiana è data dalla possibilità, a partire dal 4/05/2020, di rientrare presso il proprio **domicilio, abitazione o residenza**. Tali spostamenti non sono limitati all'interno della Regione in cui si è trascorso il primo periodo di emergenza, ma sono **consentiti anche da una Regione all'altra**.

Una premessa è d'obbligo: **una volta rientrati presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, non saranno più ammessi altri spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si è recati**, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È quindi importante chiarire cosa si intenda legalmente per domicilio, abitazione, residenza, al fine di non incorrere in sanzioni.

RESIDENZA

È il luogo in cui la persona abita in modo stabile e che è stato dichiarato come tale presso l'Ufficio Anagrafico del Comune competente: in sostanza, ove si è iscritti alle liste elettorali, si accede ai servizi demografici ecc. Il Codice Civile all'art. 43 ha definito la residenza come **“luogo in cui la persona ha la dimora abituale”**.

Come provare la propria residenza?

Certamente tramite l'indicazione sui **documenti di identità**. Ma è anche possibile esibire **moduli di autocertificazione** forniti dagli stessi Comuni, in versione cartacea o scaricati online.

DOMICILIO

È il luogo in cui **la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi**, che possono essere di natura personale o sociale, come previsto dall'art. 43 del Codice Civile.

Più precisamente, per parlare di domicilio devono sussistere due elementi: la presenza nel luogo degli affari e degli interessi della persona; l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari. Un esempio è dato dal professionista che ha stabilito il proprio domicilio presso il suo studio. Di conseguenza, non coincide necessariamente con la residenza, ossia con la dimora abituale.

Come provare il proprio domicilio?

Poiché non esiste un certificato, come per la residenza, la dimostrazione non è semplice.

Ad oggi si attendono chiarimenti da parte del Governo. Può essere in ogni caso utile esibire, a fronte di controlli, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, effettuata dalla persona sotto la propria responsabilità, con il rischio di sanzioni penali in caso di false dichiarazioni.

ABITAZIONE

A differenza di residenza e domicilio, il codice civile non definisce in modo espresso il concetto di “abitazione”. Il Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR) identifica l'abitazione principale come il **luogo presso il quale il contribuente o i suoi familiari vivono abitualmente**.

Come provare la propria abitazione?

Elementi utili possono essere rappresentati dalla presenza di utenze intestate (luce, gas, telefono ecc...) e dal consumo ragionevole delle stesse, tali da tale far presumere l'effettiva vita nell'immobile.

DIMORA

Il DPCM non ha elencato, fra i motivi di spostamenti consentiti, quello presso la propria dimora. È uno degli aspetti più controversi del provvedimento, che richiederà chiarimenti normativi da parte del Governo. Abbiamo infatti citato l'art. 43 del Codice Civile, che identifica la residenza con la “dimora abituale”. Come dichiarato dalla Ministra dei Trasporti, **è escluso (e pertanto sanzionato) il trasferimento in altre Regioni presso le dimore saltuarie, ossia le “seconde case” o “case vacanze”**.

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa – 10123 Torino

Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

N° iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N° iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008

Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935

ric. con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994